

DETERMINAZIONE 22 MAGGIO 2015

APPROVAZIONE DI DISPOSIZIONI IN TEMA DI STANDARDIZZAZIONE DEI FLUSSI
INFORMATIVI SCAMBIATI TRA IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E VENDITORI
AI SENSI DEL TIBEG (ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 402/2013/R/COM)

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE MERCATI
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Premesso che:

- con la deliberazione 18 dicembre 2006, n. 294/06 l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra gli operatori del settore del gas naturale (di seguito: Disposizioni per il settore del gas naturale), successivamente modificate ed integrate con la deliberazione 23 settembre 2008, ARG/com 134/08, ed istituito un Gruppo di lavoro con le Associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas, avviato e disciplinato con determinazione del Direttore Generale n. 2/07 (di seguito: Gruppo di lavoro), poi esteso anche ai rappresentanti del settore elettrico con determinazione n. 59/08;
- con la deliberazione 17 dicembre 2008, ARG/gas 185/08 l'Autorità ha emanato le Istruzioni Operative in tema di standard di comunicazione (di seguito: Istruzioni Operative), successivamente modificate ed integrate con determinazioni del Direttore dell'allora Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS) e, a partire dal 2012, con determinazioni del Direttore della Direzione Mercati; parimenti, sempre con determina, sono state pubblicate le strutture XML da usare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni Operative;
- con la deliberazione 4 febbraio 2010, ARG/elt 13/10 l'Autorità ha approvato le Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione tra distributori e venditori di energia elettrica per le prestazioni disciplinate dal TIQE (di seguito: Disposizioni per il settore elettrico) e con determinazioni dell'allora Direttore DCQS sono state pubblicate le Istruzioni Operative e le strutture XML relative ad un primo gruppo di prestazioni di qualità commerciale;
- in data 26 settembre 2013 l'Autorità ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas, o TIBEG, Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com, disponendone l'entrata in vigore sostanzialmente con decorrenza 1 gennaio 2014;

- con la determinazione del Direttore della Direzione Mercati, n. 11/2012, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina di funzionamento del Gruppo di lavoro, peraltro estendendone l'ambito di competenza.

Considerato che:

- negli ultimi anni è stato fatto un grande sforzo per favorire un efficiente colloquio tra tutti gli attori del processo che ha, come esito finale, l'erogazione del bonus al beneficiario;
- in fase di erogazione della compensazione, sono state segnalate criticità attribuite prevalentemente alla mancanza di flussi standardizzati che rendessero immediatamente identificabili dai venditori i punti di riconsegna gas e/o i punti di prelievo dell'energia elettrica cui destinare la compensazione;
- gli scambi informativi previsti dall'articolo 10, commi 10.1 e 10.3, del TIBEG non sono stati oggetto di uno specifico intervento di omogeneizzazione; mentre, con riferimento ad altri flussi informativi scambiati tra distributori e venditori esiste una precisa disciplina in materia di standard di comunicazione, in alcuni casi richiamata anche dalla regolazione specifica di settore;
- le Disposizioni per il settore del gas naturale stabiliscono che tutti i distributori devono disporre di uno strumento di comunicazione evoluto, come definito all'articolo 4 delle medesime, per lo scambio dei flussi informativi relativi alle prestazioni di ambito;
- le Disposizioni per il settore elettrico prevedono che siano obbligati a dotarsi di uno strumento di comunicazione evoluto, rispondente alle caratteristiche dalle medesime individuate al comma 4.2, i distributori con almeno 100.000 clienti finali alimentati in bassa tensione al 31 dicembre 2009; mentre, gli altri distributori sono tenuti ad utilizzare la posta elettronica certificata (di seguito: PEC) con allegati file:
 - a. in formato Excel o equivalente o CSV (*Comma Separated Value*), per l'invio di dati numerici;
 - b. in formato Pdf (*Portable Document Format*), per l'invio di testi;
- le Disposizioni per il settore del gas naturale stabiliscono, al comma 7.2, lettera b), che i tracciati informativi approvati siano adottati al più tardi entro sessanta giorni solari dalla data di pubblicazione degli stessi; lo stesso termine è previsto al comma 7.2, lettera b), delle Disposizioni per il settore elettrico;
- le proposte in tema di omogeneizzazione dei formati utilizzati dai diversi distributori, nonché relative al canale di trasmissione dei dati da impiegare sono state condivise nell'ambito del Gruppo di lavoro, dal quale è emersa l'opportunità di prevedere delle tempistiche di adozione congrue, in deroga a quanto dettato dalla regolazione vigente per entrambi i settori elettrico e gas, appena richiamata, anche in considerazione delle numerose attività di standardizzazione già in corso in relazione ad altri flussi informativi scambiati tra imprese di distribuzione e venditori, soprattutto per il settore del gas naturale;
- nella riunione del 21 maggio 2015, l'Autorità ha valutato tali criticità, ritenendo ragionevoli gli argomenti rappresentati, con la conseguente opportunità di riconoscere, anche in deroga ai tempi fissati dalle Disposizioni in tema di standard nazionale di comunicazione, termini adeguati di implementazione;

- pertanto, l’Autorità ha incaricato il Direttore della Direzione Mercati di darne notizia nell’ambito della presente determinazione, definendo a tal fine un termine congruo con quanto sopra valutato;
- inoltre, sempre nell’ambito del Gruppo di lavoro sono emerse alcune richieste di integrazione dei dati da scambiare, che sono state attentamente valutate dagli uffici in termini di effettiva utilità ai fini della corretta erogazione del bonus;
- con riferimento al precedente punto, appare utile dare un riscontro positivo all’istanza relativa alla comunicazione di cui al comma 10.3, lettera a), del TIBEG con l’aggiunta, solo per il settore elettrico, dell’indicazione del tipo di circuito (comunale, Inps) e, per le richieste con provenienza Inps, dei codici fiscali dei soggetti esercenti la podestà;
- da ultimo, vale la pena ricordare che una delle tematiche affrontate nell’ambito del procedimento inerente alla definizione del codice di rete tipo per la distribuzione dell’energia elettrica è proprio la standardizzazione della fattura del servizio di trasporto, compresa la compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati.

Ritenuto che:

- sia opportuno confermare, anche in relazione agli scambi informativi previsti dal TIBEG, l’applicazione delle disposizioni in tema di standard di comunicazione per il settore del gas naturale e per il settore elettrico, sopra richiamate, emanate rispettivamente con le deliberazioni n. 294/06 e ARG/elt 13/10;
- sia opportuno procedere all’approvazione del documento riportante i dati da scambiare e le strutture informatiche da impiegare, accogliendo parzialmente alcune istanze avanzate nell’ambito del Gruppo di lavoro.

DETERMINA

1. di approvare il documento “Standardizzazione flussi informativi relativi al bonus sociale elettrico e/o gas (art. 10 del TIBEG)” (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. che gli scambi informativi relativi ai flussi previsti dall’articolo 10 del TIBEG debbano avvenire nel rispetto di quanto indicato dagli Allegati A alle deliberazioni n. 294/06 e ARG/elt 13/10;
3. in relazione alle tempistiche di adozione, di stabilire, in coerenza con le indicazioni ricevute dall’Autorità nei termini di cui in motivazione, che quanto approvato entri in vigore con riferimento alle domande ammesse al Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte) a partire dall’1 ottobre 2015;
4. di pubblicare la presente determinazione, completa dell’Allegato A, sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 22 maggio 2015

Il Direttore: Clara Poletti